

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(all. F) al disciplinare di gara)

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di, presso la sede amministrativa di FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA, in P.zza della Libertà, n. 4, a Settimo T.se,

tra

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA), c.f. 97679160016 / p.iva 09563430017, con sede legale in Settimo Torinese (TO), P.zza della Libertà, n. 4, c.a.p.10036 e sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3, rappresentata dall'avv. RISSIO Silvano Pietro, nato a Torino il 28/03/1960, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche indicato come "FONDAZIONE ECM" o "Committente");

e

..... con sede legale in, Via (P. IVA), rappresentata dal Sig. nato a il, nella sua qualità di (di seguito anche indicato come "Appaltatore");

PREMESSO CHE:

- a) FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA, ente dotato di personalità giuridica, non persegue finalità di lucro, agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale;
- b) a tale scopo la FONDAZIONE svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce ed organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi;
- c) la FONDAZIONE opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un ruolo attivo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio;
- d) la FONDAZIONE ECM gestisce la palazzina già sede degli uffici della SIVA, ubicata in Settimo Torinese, via Leinì n. 84, edificio di proprietà della Città di Settimo Torinese e concessa in comodato d'uso gratuito alla Fondazione con contratto rep. n. 125 del 21/12/2018, all'interno del quale sarà realizzato il Museo della Chimica di Settimo Torinese (nel prosieguo anche: "Museo"), di cui, per mezzo del presente contratto, FONDAZIONE ECM intende affidare la fornitura con posa in opera e la relativa manutenzione dell'allestimento e degli arredi, nell'ambito del Progetto Rinascimenti;
- e) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08.7.2021, FONDAZIONE ECM ha deliberato di indire una procedura per l'affidamento del suddetto appalto, con le modalità previste nel disciplinare di gara, allegato al presente contratto.
- f) in data..... è stato pubblicato il bando relativo al predetto affidamento;
- g) in data.... è stata pronunciata l'aggiudicazione in favore di, divenuta efficace in data.....
- h) l'Aggiudicatario ha rispettato le previsioni di cui all'art. 25 del Disciplinare; in particolare:

- hanno avuto positivo esito le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- l'aggiudicatario ha costituito le garanzie definitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice come d Disciplinare e da schema di contratto, in particolare stipulando
- l'aggiudicatario ha, altresì, stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità per i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, nel corso dell'esecuzione dei lavori (C.A.R.) di cui all'art. 13.20, n. 1 del Disciplinare, nonché quella della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), come previsto dall'art. 13.20, n. 2 del Disciplinare e quella a garanzia dei beni forniti, come prescritto dall'art. 13.20, n. 3 del Disciplinare;
- le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara, costituenti condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto, sono state rimborsate alla FONDAZIONE ECM dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- è decorso il termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del Codice senza che siano stati proposti ricorsi [ovvero: contro l'aggiudicazione è stato proposto ricorso giurisdizionale e il T.A.R. Piemonte, con ordinanza....., ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione];

Tanto premesso, tra le Parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'appalto, i seguenti documenti contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che vengono allegati, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei documenti contrattuali:
 - il Bando;
 - il Disciplinare di gara, con i relativi allegati;
 - il Progetto a base di gara, ivi compreso il Progetto economico;
 - i chiarimenti forniti in fase di gara;
 - l'Offerta, ivi inclusa tutta la documentazione a suo corredo e, in particolare, le dichiarazioni effettuate in sede di gara dall'Aggiudicatario medesimo;
 - la garanzia fideiussoria, da costituirsi nelle modalità previste nel Disciplinare;
 - le polizze assicurative di Responsabilità Civile e per gli infortuni di cui al Disciplinare e all'art. 13 del presente Contratto;
 - il DUVRI redatto e consegnato dall'Aggiudicatario;
 - L'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.
3. In caso di contrasto tra diversi documenti, prevarranno in ordine gradato i seguenti:
 - Disciplinare di Gara e suoi allegati
 - Schema di contratto
 - Progetto a base di gara, con particolare riguardo al Progetto economico.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dà atto che tutti gli anzidetti documenti sono stati da lui attentamente visionati ed accettati.
5. Ai fini del presente contratto si forniscono le seguenti definizioni:
 - *Beni*: fornitura e posa in opera dell'allestimento e degli arredi

del Museo della Chimica di Settimo Torinese;

- *Codice o c.c.p.:* D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- *DEC:* Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- *Disciplinare:* Disciplinare di Gara approvato con Provvedimento del Direttore n. 130 del 28/7/2021;
- *DUVRI:* documento unico di valutazione dei rischi ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008;
- *FONDAZIONE* (o *FONDAZIONE ECM*): Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana (SA);
- *Offerta:* offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- *Progetto:* Progetto a base di gara, ivi compreso il Progetto economico, allegato al presente Contratto;
- *RUP:* Responsabile Unico del Procedimento;
- *SA:* FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento di forniture e posa in opera dell'allestimento e degli arredi del Museo della Chimica di Settimo Torinese (di seguito indicate genericamente anche solo con il termine "Beni") e il servizio di manutenzione connesso, nell'ambito del Progetto Rinascimenti, come meglio dettagliato nel Progetto. Il Progetto è stato pensato su misura degli spazi della palazzina Siva del Comune di Settimo Torinese, per ospitare fino a 135 persone in contemporanea distribuite nei vari ambienti del museo.

2. Il museo è interattivo e racchiude al suo interno le migliori proposte finora avanzate dalle realtà internazionali che si occupano di comunicazione scientifica, nel tentativo di creare una novità entusiasmante per il pubblico di Settimo Torinese e per il Piemonte.

3. Il Progetto prevede l'allestimento di uno spazio aperto al pubblico (in particolare famiglie e scolaresche) al cui interno trovino spazio:

- una **mostra permanente** di Exhibit di chimica, grandi esperimenti che tutti potranno provare liberamente, sia Exhibit analogici che digitali;
- uno **spazio teatro-bar** per lo svolgimento di Chemistry Show, in cui uno scienziato all'interno di un bancone bar e circondato dai visitatori, condurrà dimostrazioni ed esperimenti di grande effetto per insegnare e allietare il pubblico con la chimica, proponendo inoltre farà fare delle piccole attività al pubblico, per far sperimentare con mano,
- la **sala lettura con planetario**, la prima biblioteca al Mondo sotto le stelle, dove poter leggere un libro, ma anche osservare la volta celeste e un filmato full-dome che spiega come si sono formati gli elementi chimici,
- uno **spazio laboratorio**, il C-Lab, in cui i visitatori potranno cimentarsi nella costruzione e conduzione di esperimenti scientifici, un laboratorio con LIM e attrezzatura per reazioni ed esperienze chimiche,
- uno **spazio reception** per la vendita di biglietti, deposito bagagli con presenza di distributori automatici per bevande calde e fredde, e un piccolo bookshop,
- uno **spazio conferenze** per presentazione di libri, conferenze di stampo scientifico e piccoli spettacoli teatrali,
- **spazi a uso del personale interno**, come uffici, spazio mensa attrezzato con scaldavivande, lavandino e spogliatoio.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni di cui al Progetto, allegato al presente Contratto, come nel medesimo dettagliatamente descritte e come integrate dall'Offerta.

In particolare, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni secondo le modalità offerte e dovrà realizzare le migliori tecniche offerte in fase di gara, meglio descritte nell'Offerta.

Art. 3 – MODALITÀ D'ESECUZIONE ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve effettuare le consegne dei beni forniti e la relativa posa in opera, a proprio rischio e con onere delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati.
2. I Beni dovranno essere nuovi di fabbrica e consegnati negli imballi originali di fabbricazione.
3. Il Fornitore assume l'obbligo di garantire che i Beni siano esenti da vizi e difetti e ne garantisce il perfetto funzionamento per il periodo indicato nell'Offerta e comunque per un periodo non inferiore a n. 2 anni, senza alcun onere aggiuntivo per la Fondazione.
4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire la conformità dei Beni alle norme del Progetto economico, alle altre normative CE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
5. I Beni dovranno essere consegnati con i rispettivi manuali di installazione, uso e manutenzione redatti nella lingua del Paese in cui il prodotto è distribuito e in italiano. Si richiedono, inoltre, le relative schede di sicurezza rilasciate dai rispettivi produttori, in ottemperanza alle normative europee di volta in volta vigenti.
6. La consegna dei Beni presso il Museo avverrà in momenti differenti a seconda delle esigenze dettate dall'allestimento, ovverosia secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato all'Offerta, per farne parte integrante. La consegna dovrà avvenire, in ogni caso, esclusivamente negli orari e nei giorni indicati dalla Fondazione, secondo quanto previsto all'art. 4.
7. Il bene immobile in cui effettuare le prestazioni oggetto di appalto verrà consegnato all'Appaltatore libero da altre attività in grado di interferire con le prestazioni stesse.
8. Il montaggio e la posa in opera degli articoli dovranno essere effettuati, avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tali operazioni siano eseguite a perfetta regola d'arte. Il materiale e le minuterie necessarie per la posa in opera sono a carico dell'Appaltatore. Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.
9. .
10. Sono a carico dell'Appaltatore le seguenti prestazioni, attività, oneri, responsabilità, tutti già remunerati nel corrispettivo contrattuale:
 - a) gli oneri relativi alla installazione di tutti gli allestimenti e gli arredi, ivi comprese le grafiche, e a tutte le piccole opere edili, elettriche ed idrauliche connesse, ed è compreso altresì lo sgombero e trasporto a rifiuto di tutti i materiali residui provenienti dal disimballaggio delle forniture, dal loro assemblaggio ed installazione/posa in opera;
 - b) la consegna di tutte le parti dei prodotti/materiali previsti nella fornitura e dettagliate e descritte nel Progetto;
 - c) il montaggio dei prodotti, compresa la manovalanza impiegata in ausilio sia per il trasporto che per il montaggio; sono inoltre a carico dell'Appaltatore eventuali opere murarie strettamente connesse alla posa in opera delle forniture appaltate, nonché il ripristino di tutte le opere edili che venissero danneggiate a seguito delle prestazioni previste a carico dell'Appaltatore;
 - d) le spese di imballaggio, trasporto della merce, trasferta per gli operai, pulizia finale dei locali;
 - e) qualunque spesa, sebbene non espressamente concordata, che, all'atto esecutivo, si renda necessaria per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte deve intendersi a carico dell'Appaltatore, poiché l'Amministrazione non sosterrà altra spesa oltre quella convenuta, ad eccezione di quella prevista in relazione ad eventuali varianti che potrebbero essere ordinate;

- f) la responsabilità inerente l'esecuzione delle prestazioni e il perfetto funzionamento dei prodotti, i quali dovranno rispondere perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Progetto;
- g) le dichiarazioni che i beni forniti sono stati prodotti in conformità ai prototipi omologati e sottoposti a prove;
- h) la sorveglianza del materiale fornito e depositato anche in fase temporanea in cantiere e di tutti i materiali e finiture presenti nei locali stessi, nonché dei beni consegnati dalla Fondazione all'Appaltatore, se espressamente richiesto dalla SA;
- i) l'osservanza delle vigenti norme relative all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, etc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso d'appalto;
- j) l'adozione, nell'esecuzione del Contratto, dei procedimenti necessari per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge, come di seguito meglio specificato.

11. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'Appaltatore per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Progetto, che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

12. Qualora nel corso della durata della fornitura, l'Appaltatore apportasse processi lavorativi e produttivi ritenuti migliorativi, la Fondazione si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

Art. 4 – ORDINAZIONE / AVVIO DELL'ESECUZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA – ACCETTAZIONE PREVENTIVA E DEFINITIVA

1. L'esecuzione dell'appalto avrà inizio non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del presente Contratto, come da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con l'esecutore o dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in caso di consegna anticipata. La sottoscrizione del Contratto vale come ordinazione dei Beni da fornire.

2.

L'Appaltatore dovrà provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del DEC, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte del DEC.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal DEC e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dal DEC. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà dare corso all'esecuzione di tutte quelle prove e test sui materiali, colori, particolari costruttivi anche mediante la realizzazione di prototipi al vero di elementi costruttivi significativi secondo le richieste dalla Fondazione.

I principali componenti di cui effettuare campionature, nella misura necessaria fino all'approvazione finale a esclusivo giudizio del DEC, saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - complementi di arredo - qualsiasi materiale facente parte degli arredi e/o allestimenti rivestimenti - - componenti accessorie - sistema di illuminazione (corpi illuminanti, e quant'altro oggetto di fornitura) - grafica - espositori -

Il DEC si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature, anche non elencate nel presente Contratto, ma necessarie al raggiungimento dell'obiettivo prefissato e comunque si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la fornitura qualora gli stessi non risultassero soddisfacenti.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura e spese dell'Appaltatore, da:

- tutte le schede tecniche;
- i certificati delle prove di laboratorio rilasciati da Istituti autorizzati.

L'Appaltatore non dovrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata data l'approvazione da parte della Fondazione.

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti e i materiali impiegati nelle opere. La Fondazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

3. La consegna dei Beni presso il Museo avverrà in momenti differenti a seconda delle esigenze dettate dall'allestimento, ovverosia secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato all'Offerta, per farne parte integrante.

4. La consegna dovrà avvenire, in ogni caso, esclusivamente negli orari e nei giorni indicati dalla Fondazione, secondo quanto previsto nel presente articolo.

5. La consegna dei Beni dovrà avvenire tassativamente in presenza di personale autorizzato della Fondazione, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione.

6. Ad ogni consegna dovrà corrispondere un documento di trasporto con l'indicazione della data e del materiale consegnato.

7. L'Appaltatore deve prevedere la presenza, nell'area di consegna, di un adeguato numero di mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento di tutte le operazioni di scarico e relative movimentazioni dei materiali necessari al corretto svolgimento di quanto previsto, nei modi e nei tempi, dal presente contratto e dal Progetto.

8. L'Appaltatore dovrà provvedere ad avvisare la Fondazione almeno __ giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto l'ordinazione formale. Il Referente e il Direttore tecnico, di cui al successivo art. 6, dovranno essere sempre presenti durante le operazioni di consegna, sia per il loro coordinamento, sia per le verifiche e i visti delle distinte di spedizione, di cui saranno ritenuti responsabili di fronte alla Fondazione.

I documenti e/o le campionature da sottoporre a preventiva, necessaria approvazione dovranno essere presentate dall'Appaltatore anche con consegne parziali. In assenza di tutta o parte di tale documentazione, il DEC non darà autorizzazione alla messa in produzione dei diversi elementi in appalto, senza la quale nulla verrà riconosciuto all'Appaltatore. È da intendersi che tali documenti prodotti dall'Appaltatore dovranno essere firmati da tecnici abilitati.

9. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto del DEC, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.

10. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del DEC. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali con verifica positiva da parte del DEC.

11. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il DEC ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore.

12. Le spese per l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

13. Le forniture che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno rifiutate e dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere a cura e spese del fornitore. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire, a sua cura e spese, le forniture che (fino all'approvazione finale del collaudo da parte della Fondazione):

- non corrispondano alle caratteristiche e alle prove richieste;
- manifestino difetti, guasti, degradi e vizi sfuggiti agli esami preliminari;
- risultino non conformi alle norme e alle specifiche richiamate nei diversi documenti d'Appalto e agli ordini impartiti;

- Abbiamo ad oggetto tu parti che presentino fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti di qualsiasi genere.

In tale ipotesi, il fornitore dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

14. Lo stesso Appaltatore, effettuata la consegna, dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli articoli, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna/l'ultimazione del montaggio ed i locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti.

Art. 5 – DURATA DELL'APPALTO - PROROGHE

1. La consegna e la posa della fornitura, dovrà essere effettuata e completata nel termine massimo di _____ giorni naturali e consecutivi, indicati nell'Offerta, dalla data di stipula del presente Contratto o da quella eventualmente diversa dell'ordinazione formale, in caso di esecuzione anticipata del Contratto.

2. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dalla Fondazione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

3. Come previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c) della legge n. 120 del 2020, il rispetto delle misure di contenimento previste dall'arti. 1 del D.L. n. 6 del 2020 e dall'art. 1 del D.L. n. 19 del 2020, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'ANAC e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'art. 107 del Codice.

Art. 6 – DOMICILIO - COMUNICAZIONE NOMINATIVO REFERENTE/RESPONSABILE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA – DIRETTORE TECNICO

1. L'Appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo pec: _____.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore designa, quale soggetto con funzioni di referente e responsabile della fornitura e posa in opera (di seguito, solo: "Referente"), il sig. _____.

In alternativa, s'impegna a comunicarne il nominativo entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del presente Contratto /dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento di tale Referente per indisciplina, imperizia, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali e dei Beni.

Il Referente ha la funzione di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della/impresa/e appaltatrice/i, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle forniture ed opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore designa quale Direttore tecnico il sig. _____.

In alternativa, s'impegna a comunicarne il nominativo entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del presente Contratto/ dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Fondazione.

Art. 7 - CARATTERISTICHE, QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DEI BENI FORNITI E DELLE OPERE REALIZZATE

1. Con riferimento al dettaglio della fornitura e della relativa posa in opera, la descrizione di ogni elemento e l'indicazione delle quantità previste, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto previsto nel Progetto.

2. Le dimensioni e le caratteristiche tecniche della struttura in ogni sua parte e di tutti gli arredi sono comunque controllate ad onere e responsabilità dell'Appaltatore, secondo calcoli da essa predisposti, che saranno anche necessari per l'emissione delle certificazioni di corretta realizzazione e posa, tali da verificare l'idoneità tecnico-strutturale secondo le normative esistenti.

Per l'esecuzione della fornitura e posa in opera dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni generali del Progetto e tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'appalto in oggetto.

A) Requisiti generali dei materiali dei Beni forniti

3. Con riferimento ai materiali dei Beni forniti, l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia.

4. Tutti i materiali in legno, o in metallo o plastica riciclati e riciclabili che compongono la fornitura devono essere conformi ai requisiti richiesti dalla norma. devono inoltre essere garantiti la sicurezza complessiva delle attrezzature ed il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Codice).

Tutti gli elementi metallici di fissaggio, le connessioni, i giunti, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle norme UNI specifiche di riferimento.

5. Tutti i lavori e gli impianti elettrici descritti nel Progetto dovranno essere la certificazione di conformità dell'impianto elettrico, ivi compresi gli Exhibit, per la cui descrizione si rinvia al Progetto.

6. Gli Exhibit dovranno essere ricoperti di laminato, a garanzia del fatto che i medesimi siano ignifughi o verniciati secondo norma europea EN 13501-parte 1, cioè ricoperti con un prodotto verniciante ignifugo, classificato nell'EUROCLASSE B s1, d0.

7. Per le specifiche caratteristiche dei Beni da fornire e installare, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel Progetto.

8. L'Appaltatore dovrà presentare documentazione di installazione, manutenzione e di conformità e sicurezza in lingua italiana (eventualmente tradotta con allegato l'originale in lingua straniera) per ciascun materiale facente parte dei Beni forniti.

9. Si precisa che le certificazioni presentate saranno ritenute valide solamente se emesse da Enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre.

10. Per i Beni e gli arredi composti da più elementi sono richieste e considerate valide le certificazioni di rispondenza alla normativa solo se riferite alle attrezzature nella loro composizione globale. Inoltre l'Appaltatrice dovrà predisporre una scheda contenente la descrizione tecnica dell'attrezzatura proposta e ogni qualsiasi ulteriore elemento tecnico comprovante la corrispondenza a quanto oggetto di certificazione.

11. La Fondazione si riserva la facoltà di verificare, presso gli Istituti emittenti, la validità delle certificazioni presentate. L'Appaltatore potrà allegare oltre a tali certificazioni obbligatorie, ulteriori certificati atti a dimostrare la validità tecnica del manufatto proposto nel suo complesso ed in particolare per i componenti che lo costituiscono.

12. Qualora non vengano presentate le suddette certificazioni o non sia possibile desumere con certezza dalla certificazione presentata la rispondenza di qualsiasi materiale, elemento, struttura o attrezzatura alla normativa UNI di riferimento, questo sarà considerato non a norma e non potrà essere accettato.

B) Requisiti tecnologici e funzionali generali

13. L'Appaltatore è tenuto a presentare adeguata informazione sulle tecnologie e sui materiali utilizzati (con particolare attenzione alla durabilità) ed esplicita indicazione del periodo di garanzia offerto (che non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente) e della provenienza geografica dei materiali. In generale i materiali impiegati per la fornitura devono essere resistenti alle sollecitazioni d'uso, agli urti e al vandalismo, nell'insieme e nelle singole parti di cui sono costituiti.

14. Dovranno essere ad ogni modo rispettate tutte le leggi, norme, regolamenti ed altre prescrizioni vigenti in materia di calcolo strutturale, sicurezza, movimentazione carichi, norme cui rimanda integralmente il Progetto.

15. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica, anche di quelle non espressamente richiamate nel Disciplinare di gara, nel Progetto o nel presente Contratto.

16. L'Appaltatore dovrà fornire i certificati riguardanti il calcolo strutturale, le certificazioni di resistenza, di corretto montaggio e ogni certificazione ulteriore richiesta dalla Committente. Le strutture e gli arredi dovranno essere corredati dai certificati necessari, rilasciati in base alle normative vigenti, i calcoli strutturali, nonché dal libretto della manutenzione.

C) Indicazioni generali posa in opera degli elementi

17. Il posizionamento dei manufatti, le procedure di posa e il sistema di fissaggio ed installazione, anche dei corpi illuminati e di accessori d'illuminazione, dovranno essere concordati con il RUP e il DEC, nel rispetto di quanto indicato nelle planimetrie di cui al Progetto.

18. È necessario non lasciare in evidenza bulloni, viti o parti che potrebbero essere pericolose o vandalizzate.

19. La localizzazione degli elementi potrà subire eventuali lievi spostamenti, nel caso in cui l'Appaltatore abbia offerto in gara proposte migliorative di arredo e/o localizzazione o necessarie, in corso d'esecuzione, a facilitare l'installazione, ma sempre e comunque in accordo con il RUP e il DEC e secondo le indicazioni del Progetto.

20. La Fondazione si riserva la possibilità di richiedere modifiche di carattere non sostanziale ai manufatti, se ritenute opportune per l'adeguata realizzazione dei medesimi, rimanendo esse comprese nell'importo dell'appalto stesso.

21. A conclusione dell'installazione dovrà essere fornita adeguata dimostrazione di avvenuto conferimento di scarti di lavorazione ed imballaggi nelle discariche autorizzate secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

22. Rientrano ulteriormente nei lavori di posa da eseguirsi a cura dell'Appaltatore, anche se non indicati e non espressamente richiamati, illustrati o quantificati nel Progetto e nel presente Contratto, tutte le opere di dettaglio o finiture e accessori occorrenti per la piena e perfetta esecuzione della fornitura, in modo da consegnare gli ambienti del Museo completamente ultimati e fruibili, in ogni loro parte.

D) Prestazioni connesse alla fornitura

23. Procedendo con la fornitura e i lavori di esecuzione e successiva sistemazione dei locali, l'Appaltatore, per mantenere i medesimi in ordine, è tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione e gli utensili inutilizzati. In particolare, sarà cura dell'Appaltatore raccogliere tutto il materiale trovato durante le operazioni di pulizia e portarlo in discarica pubblica o su altre aree autorizzate.

24. I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica.

25. Al termine della fornitura e dei lavori, tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati eventualmente imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

Art. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la manutenzione, secondo le modalità, la frequenza e le tempistiche previste dal Piano di manutenzione compreso nel Progetto.

2. Il servizio di manutenzione dovrà essere garantito per il periodo di anni.

3. I compensi per il relativo servizio sono inclusi nei corrispettivi di cui al prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 9 - VALORE DELL'APPALTO E PREZZI

1. L'importo contrattuale è pari a €, di cui € 0 (zero). per oneri di sicurezza sui lavori, non soggetti al ribasso.

2. L'importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione delle forniture, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione e di ogni altra voce meglio descritta e nel presente contratto. Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel Progetto, ivi compresa la manutenzione ordinaria, come descritta nel Progetto, niente escluso ed eccettuato.

3. Nei prezzi offerti deve intendersi compreso, oltre l'utile dell'Appaltatore, qualunque spesa, anche se non espressamente prevista, che si rendesse necessaria per dare compiuta a regola d'arte la fornitura; l'Amministrazione non sosterrà, a nessun titolo, altra spesa oltre quella convenuta, eccezion fatta per le sole varianti che eventualmente venissero ordinate nei modi di legge.

4. I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale. A tale riguardo, l'Appaltatore ha dichiarato nell'Offerta di aver tenuto conto dello stato dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture, della relativa posa in opera, dei servizi e di aver giudicato realizzabile l'appalto e di ritenere l'offerta economica sostenibile, oltre che fissa ed invariabile.

Art. 10 – PAGAMENTI – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Anticipazione (manutenzione esclusa)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, escluso il corrispettivo per la manutenzione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Fondazione.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Saldo (manutenzione esclusa)

5. Il pagamento del saldo del corrispettivo, con esclusione della manutenzione, avverrà in un'unica soluzione all'esito della verifica da parte della SA della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

6. La misurazione e la valutazione della corretta fornitura sarà effettuata in relazione alle singole voci in elenco nel Progetto, secondo le specificazioni riportate nel medesimo.

7. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, di avvenuta consegna e posa dei beni forniti, la Fondazione dovrà emettere il certificato di regolare esecuzione.

8. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto

Condizioni sospensive e tempistiche dei pagamenti

Il pagamento delle fatture è subordinato, oltre che alla verifica di conformità delle prestazioni, altresì alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Ciascuna fattura, in conformità alle vigenti disposizioni di legge deve contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica e contenere obbligatoriamente la seguente dicitura: "*Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ex DPCM 15/10/2015 - Progetto Rinascimenti -*

AZIONE A1.1.1 - R.I.DI. Rinascimenti Digitali - Incarico per

CIG CUP CPV".

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 2014 e del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della prestazione (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della Appaltatore del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, Codice, relativo alla ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori:

-le fatture devono essere emesse dall'Appaltatore per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia per un importo pari al 99,50% del valore della fornitura eseguita;

- a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte della Fondazione della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere emessa, da parte dell'Appaltatore medesimo, unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a garanzia di quanto sopra.

Il completo rispetto delle suddette modalità e condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In caso di subappalto si applica l'art. 105, comma 13, del Codice.

Art. 11- TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. La Fondazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - VIGILANZA E VERIFICA DI CONFORMITÀ E SULLA REGOLARITÀ DELL'ESECUZIONE

1. Le funzioni di DEC sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente Contratto; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto.

2. La verifica di conformità e la regolare esecuzione sono accertate, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto e dal Progetto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare verifiche di conformità intermedie, con controlli a campione, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto.

4. Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

5. In presenza di riscontrate non conformità al progetto, alle disposizioni della Fondazione o a norme di legge, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'Appaltatore. In tal caso quest'ultimo ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante posta elettronica certificata, di provvedere alla sostituzione del bene o della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

6. Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dall'Appaltatore a proprio rischio e spese; in difetto, il bene rimane nei locali di proprietà della Fondazione a rischio, pericolo e spese dell'Appaltatore, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

7. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Fondazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.

8. Se per tali difetti delle forniture o per riparazioni, sostituzioni di parte di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore, fossero danneggiate altre opere o fosse necessario manomettere le medesime (rivestimenti, intonaci, coloriture, ecc.), le spese necessarie al ripristino delle opere manomesse saranno a carico dell'Appaltatore stesso.

9. Alla consegna della fornitura e della relativa posa in opera, qualora non siano riscontrate difformità, il RUP avvalendosi del DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emetterà idoneo certificato di conformità delle forniture e regolare esecuzione della posa in opera.

10. Detto certificato verrà trasmesso all'Appaltatore per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui all'art. 10.

Art. 13 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto e del Progetto.

B) Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal Codice e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Art. 14 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E IL PERSONALE

1. L'Appaltatore è responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

2. L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi connessi all'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nella località in cui deve essere eseguito l'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

3. Ai sensi dell'art 30, comma 4, del Codice, al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto sarà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

4. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati della relativa autorizzazione. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

5. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

6. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice.
7. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art 30, comma 5, del Codice.
8. L'Appaltatore, qualora sia tenuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 deve aver consegnato, già in sede di gara, alla Fondazione copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021, qualora, invece, l'Appaltatore non sia tenuto alla redazione della suddetta relazione, ma occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, è tenuto a consegnare alla Fondazione la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
9. Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, salvo che in sede di gara abbia comprovato la sussistenza di ragioni ostative, connesse ad effettive esigenze organizzative dovute alla specificità della propria impresa, in analogia con quanto previsto in materia di clausola sociale ex art. 50 del Codice.
10. L'inadempimento dell'Appaltatore ai sopra previsti obblighi in materia di assunzione del personale comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ PER DANNI, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

a) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice

1. A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assumerà con il contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Fondazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che l'Appaltatore dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato.
2. La garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA.
3. *(Eventuale - In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%)* Poiché l'appaltatore ha offerto un ribasso pari al __%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
4. *(Eventuale, da inserire nel caso che l'aggiudicatario sia in possesso di quanto previsto dall'art. 93 comma 7, del D.Lgs. 50/2016.)* L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, in quanto l'Appaltatore risulta in possesso della Certificazione

di Qualità conforme alle norme della serie «.....» in corso di validità e depositata agli atti della Fondazione.

5. La garanzia deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'Offerta.

7. La garanzia definitiva garantisce anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Fondazione ECM dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

8. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, Codice, detta cauzione a garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

b) Responsabilità per danni e garanzie assicurative

9. L'Appaltatore risponderà per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

10. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore deve avere, altresì, prodotto, nel termine di almeno dieci giorni prima della stipula del presente Contratto o della consegna, se anticipata:

a) una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (C.A.R.);

b) una polizza assicurativa che copra i danni causati a terzi (RCT), comprensiva della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO);

c) una polizza a garanzia dei beni forniti, della durata di 24 mesi.

a) Polizza «Contractors All Risks» (C.A.R.)

La garanzia contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla SA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata, così distinta:

- partita 1) per le forniture e le opere oggetto del contratto: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;

- partita 2) per le opere preesistenti, in considerazione della loro natura di beni del Patrimonio Culturale della Città di Settimo: 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale;

- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di opere, servizi e forniture aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

• prevedere:

i) la copertura dei danni dei lavori, temporanei e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'appaltatore, compresi i beni della Committente destinati dai lavori, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

ii) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

b) Polizza RCT e RCO

L'Appaltatore deve avere consegnato alla Fondazione, altresì, una polizza assicurativa che copra i danni causati a terzi (RCT), comprensiva della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), nella quale dovranno risultare qualificati come assicurati l'Appaltatore, i subappaltatori, i loro dipendenti e collaboratori a qualunque titolo nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge;

A parziale deroga delle condizioni degli stampati d'uso, dette polizze dovranno espressamente prevedere le seguenti condizioni minime:

• Circa la responsabilità civile verso terzi (RCT):

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- Fondazione ECM, Città di Settimo Torinese e ai loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

b) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

c) l'estensione alla responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche ed integrazioni;

d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti della cui opera l'Appaltatore si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

e) l'estensione ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Appaltatore - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;

f) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;

g) l'estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dell'appalto;

h) l'estensione ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

i) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

• Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

a) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

b) la clausola di "buona fede INAIL";

c) l'estensione alle malattie professionali.

c) Garanzia sui beni forniti

La garanzia sui beni forniti dovrà avere decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo ed avrà durata minima di due anni o diversa, maggiore, durata, come incrementata dall'Appaltatore in sede di Offerta, parte integrante del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire per almeno anni 2 (o maggiore periodo offerto in gara) dalla scadenza del contratto la fornitura di eventuali pezzi di ricambio.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Progetto, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro _____ giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia dell'Appaltatore, la Fondazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Appaltatore medesimo, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

11. Tutte le polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti di Fondazione ECM, della Città di Settimo Torinese e dei loro dipendenti e amministratori.

12. I massimali di garanzia non potranno essere inferiori rispettivamente a:

- € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro,
- € 2.500.000 per ogni persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni
- € 2.500.000 per danni a cose e/o animali.

13. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Fondazione.

14. Le garanzie di cui ai punti a) e b) prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

15. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

16. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice le garanzie di cui ai punti 1) e 2), sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo e comunque fino al diverso periodo, maggiore, indicato nell'Offerta; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. del Ministro per le Attività Produttive n. 123/2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni sopra previste ai commi 5 e 6.

Le polizze di cui ai precedenti paragrafi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Appaltatrice, la Fondazione avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Fondazione alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto. Qualora l'Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Fondazione è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'Appaltatore si obbliga comunque a manlevare la Fondazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a rispondere e a manlevare la Fondazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitori ovvero della Fondazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Fondazione.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Fondazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dal Disciplinare e dal presente Contratto.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Per quanto riguarda i requisiti del subappaltatore, si richiama l'art. 12 del Disciplinare
4. E' ammesso il subappalto secondo le norme dell'art.12 del Disciplinare.
5. L'Appaltatore comunica alla SA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla SA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, c.c.p.
6. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configureranno come attività affidate in subappalto:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla SA;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura

finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti saranno depositati alla SA prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice potranno affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della SA purché:

- a) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) nell'Offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

8. L'Appaltatore depositerà il contratto di subappalto presso la SA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

9. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la SA, l'Appaltatore trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 c.c.p. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

10. Secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

11. L'Appaltatore è tenuto a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; Fondazione ECM, sentito il DEC, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

12. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, eccetto che nei casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice. Sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno alla SA prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la SA acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

15. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

16. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

17. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c.c.p.

18. La SA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

19. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

20. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili sarà verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili sarà verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

21. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incomberà al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

22. L'Appaltatore che si avvarrà del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

23. La SA provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della SA sono ridotti della metà.

24. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 17 - PENALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

2. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del DEC procede all'applicazione di penali.

3. Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

4. Nell'ambito del presente Contratto l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

5. E' fatta salva la facoltà della Fondazione di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

6. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Fondazione.

- **Penali da ritardo nell'esecuzione**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del Codice, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme alla fornitura.

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che non siano stati correttamente installati, nonché di quelli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo indicato nell'art. 12.

Si precisa che, decorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e rifornirsi presso terzi, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

- **Penali per non conformità, irregolarità, negligenze nell'esecuzione**

Sarà applicata una penale nel caso di riscontrate negligenza, irregolarità, difformità degli standard qualitativi rispetto a quelli previsti dal contratto; la penale sarà applicata, per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale o nella misura specificamente indicata nel presente Contratto, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento o all'esecuzione irregolare o non conforme della fornitura.

In particolare, è prevista l'applicazione delle penali, fra l'altro, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

a) penali per carenze qualitative: la penale sarà applicata, nella misura di € 2.000,00 per accertate carenze qualitative della fornitura e relativa posa in opera rispetto alle prescrizioni del presente Contratto, del Progetto allegato e/o dell'Offerta, oltre che nel caso di inutilizzabilità di elementi della fornitura stessa e di difformità tra il campione offerto in sede di gara e la fornitura effettuata. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di sostituzione della merce rifiutata;

b) penali per inadempienze alle prescrizioni impartite, negli appositi verbali/ordini di servizio, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, applicate nella misura di € 1.000,00 nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro i termini e nei modi stabiliti negli appositi verbali/ordine di servizio;

c) penali per inadempimento agli obblighi di manutenzione ordinaria programmata, applicate nella misura di € 500,00 per ciascun inadempimento, qualora l'Appaltatore non ottemperi all'obbligo di eseguire gli interventi programmati di manutenzione ordinaria nell'arco di un anno, descritti nel progetto allegato al presente contratto;

d) penali per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, applicate nella misura di € 500,00 per ciascun inadempimento, nel caso in cui l'Appaltatore non adempia alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro i termini e nei modi stabiliti;

e) penali per inadempimento agli obblighi in materia di personale e sicurezza, applicate nella misura di € 1.000,00;

f) penali per inadempimento agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 4, del D.L. n. 77/2021; (cfr. art. 14, del presente Contratto), da commisurarsi, nel *quantum*, alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del D. n. 77/2021 medesimo;

7. Si precisa che l'elencazione sopra indicata è riportata a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

8. Le penali sopra descritte possono essere applicate anche congiuntamente.
9. Qualora l'inadempimento contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
10. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la SA risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.
11. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
12. Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità.
13. Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà della Fondazione di rivalersi sulla cauzione definitiva, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata.
14. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 241 del 1990.
15. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la SA, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per eseguire la fornitura/il lavoro/il servizio in ritardo e/o a regola d'arte, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura e/o di altra prestazione contrattuale o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.
16. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni del Codice e del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 18 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso, per la Fondazione, valido motivo di risoluzione del contratto.
2. Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del Codice, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura e la posa in opera procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì:

- a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del contratto;
- b) lo stato di avanzamento della fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto medesimo;
- c) le parti della fornitura la cui posa rimane interrotta;
- d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, la posa della fornitura possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri;
- e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione dell'esecuzione del contratto può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura o

comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la Fondazione si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione della fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti della fornitura, eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti della fornitura con posa in opera non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

3. Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla Fondazione per cause diverse da quelle sopra indicate, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. n 50/2016, la Fondazione potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, al ricorrere di una o più delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 Codice, il DEC, laddove accerti che l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

3. Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Il RUP, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla Fondazione la risoluzione del contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'Appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 17.

6. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

8. In caso di risoluzione del contratto, il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del Codice, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, a titolo di risarcimento danni.

Art. 20 - RECESSO

1. La Fondazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, la Fondazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 21. - CESSIONE DEI CREDITI

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla SA prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
2. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione dev'essere notificata alla Fondazione.

Art. 22 – FORZA MAGGIORE

1. Nell'ipotesi in cui l'adempimento delle obbligazioni sia impedito e/o ritardato da un evento di forza maggiore, l'Appaltatore, dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta alla SA, indicando:
 - (i) la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione
 - (ii) l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni
 - (iii) i rimedi che intende attivare.
2. Successivamente le parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.

In pendenza di un evento di forza maggiore l'Appaltatore si impegna a:

 - (i) fornire una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
 - (ii) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere le prestazioni contrattuali;
 - (iii) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
 - (iv) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
 - (v) informare costantemente la SA di tutte le attività poste in essere – nonché dei relativi effetti – al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
 - (vi) comunicare senza indugio alla SA la cessazione dell'evento.
3. Al verificarsi di un evento di forza maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo che ne sarebbe conseguito in assenza di comportamenti non diligenti dell'Appaltatore.
4. Qualora l'evento di forza maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga dei termini contrattuali predetta, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.
5. Qualora l'evento di forza maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore potrà recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione.

Art. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, la legge applicabile è quella italiana e il Foro competente per eventuali controversie sarà esclusivamente quello di Torino (TO).

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento disciplinato dal presente contratto, a tale proposito si richiama l'informativa allegata al disciplinare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra.

Art. 25- SPESE STIPULAZIONE CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.
 2. In particolare, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - c) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione / di conformità.
 3. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui Lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
- Il presente contratto è redatto e sottoscritto _____ [indicare la modalità di redazione (telematica o meno) e, se del caso, il numero degli originali cartacei].

Sommario

Art. 1 – PREMESSE, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI.....	2
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 3 – MODALITÀ D'ESECUZIONE ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	4
Art. 4 – ORDINAZIONE / AVVIO DELL'ESECUZIONE - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA – ACCETTAZIONE PREVENTIVA E DEFINITIVA –	5
Art. 5 – DURATA DELL'APPALTO - PROROGHE	7
Art. 6 – DOMICILIO - COMUNICAZIONE NOMINATIVO REFERENTE/RESPONSABILE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA – DIRETTORE TECNICO	7
Art. 7 - CARATTERISTICHE, QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DEI BENI FORNITI E DELLE OPERE REALIZZATE.	8
Art. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA	10
Art. 9 - VALORE DELL'APPALTO E PREZZI	10
Art. 10 – PAGAMENTI – CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	10
<i>Anticipazione (manutenzione esclusa)</i>	<i>10</i>
<i>Saldo (manutenzione esclusa)</i>	<i>10</i>

<i>Corrispettivi per il servizio di manutenzione.....</i>	10
<i>Condizioni sospensive e tempistiche dei pagamenti.....</i>	11
<i>Art. 11- TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....</i>	12
<i>Art. 12 - VIGILANZA E VERIFICA DI CONFORMITÀ E SULLA REGOLARITÀ DELL'ESECUZIONE.....</i>	12
<i>Art. 13 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO.....</i>	13
A) Osservanza Leggi e Decreti.....	13
B) Sicurezza sul lavoro.....	13
<i>Art. 14 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E IL PERSONALE.....</i>	13
<i>Art. 15 – RESPONSABILITÀ PER DANNI, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE.....</i>	14
<i>Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO.....</i>	18
<i>Art. 17 - PENALI.....</i>	20
<i>Art. 18 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</i>	22
Sospensione totale.....	22
Sospensione parziale.....	22
<i>Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</i>	22
<i>Art. 20 - RECESSO.....</i>	24
<i>Art. 21 - CESSIONE DEI CREDITI.....</i>	24
<i>Art. 22 – FORZA MAGGIORE.....</i>	24
<i>Art. 23 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE.....</i>	25
<i>Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	25
<i>Art. 25- SPESE STIPULAZIONE CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE</i>	25